

class action

A) PER COMINCIARE

Cosa si intende

La Class Action è un'azione legale collettiva iniziata da un soggetto che chiede al Tribunale di essere autorizzato ad agire "per sè e per altri che si trovano nella medesima situazione", consentendo quindi ad altri che abbiano subito la stessa tipologia di danno di avvalersi dei risultati della procedura intrapresa in nome collettivo.

Perché è nata

Quando un rilevante numero di persone risulta danneggiato finanziariamente o fisicamente da un medesimo evento, il ricorso alla giustizia conduce all'instaurarsi di un grande numero di processi, con un conseguente uso inefficiente delle risorse giudiziarie, spese processuali spesso improponibili per il singolo cittadino e sentenze spesso contraddittorie per l'instaurarsi dei diversi processi in tribunali diversi.

La "class action" vuole riequilibrare i rapporti di forza. Se un singolo consumatore fa causa a una grande azienda, rischia di essere schiacciato. Ma se migliaia di consumatori fanno fronte comune, diventano essi stessi una potenza.

Con la Class Action, quindi, tutti i consumatori colpiti da uno stesso fatto illecito possono riunire le loro azioni legali in un'unica causa.

Dove è nata

Nel 1965 negli Stati Uniti, l'avvocato Ralph Nader mise sotto accusa la General Motors per l'inaffidabilità e l'insicurezza di un modello di auto che aveva prodotto (Chevrolet Corvair) vincendo la causa. Quella vittoria aprì la strada a migliaia di altre cause, finché la "tort litigation" (cause civili per danni) è diventata una delle più grandi industrie d'America.

Tre i maggiori punti di forza del sistema statunitense:

1. le giurie popolari, (estratti a sorte fra i cittadini, i giurati simpatizzano con i loro simili più che con le grandi multinazionali);
2. il sistema di retribuzione degli avvocati, (percentuale sull'indennizzo che riescono a ottenere per i propri clienti, se vincono la causa in tribunale o se convincono l'azienda a patteggiare dietro pagamento . Inoltre è consentito ad uno studio di avvocati "promuovere" il processo alla Società e poi pubblicizzarlo fra i consumatori);
3. i "punitive damage" (la giuria può stabilire un risarcimento molto più alto del danno reale subito dall'acquirente con una doppia finalità: riparare le sofferenze morali e materiali della parte lesa ed anche scoraggiare comportamenti delittuosi o irresponsabili da parte delle aziende. Da tenere presente che si può trattare di miliardi di dollari).

Negli USA è consentito a uno studio di avvocati di "promuovere" un'azione legale e poi raccogliere adesioni fra i consumatori, ottenendo una percentuale sull'indennizzo ricevuto dai propri clienti, sia che la causa sia vinta, sia che si proceda ad un patteggiamento.

La situazione in Europa

Si dovrà attendere il 2009 prima che i consumatori europei possano beneficiare della Class Action "modello europa", intorno al quale si starebbe orientando Bruxelles e che viene chiamato "Collective Redress".

Bruxelles dovrà decidere se promuovere la creazione di questo modello in tutti i Ventisette paesi membri o se estendere un modello particolare solo dopo la presentazione dei risultati di uno studio sui punti di forza e le debolezze dei sistemi adottati in alcuni stati europei.

Infatti, alcuni Paesi dell'Unione europea hanno già introdotto norme sulla class action per facilitare le cause collettive: Francia – in maniera parziale - (1992); Paesi Bassi (1994); Portogallo (1995); Inghilterra e Galles (2000); Spagna (2001); Svezia (2002).

B) LA "NUOVA" LEGGE ITALIANA.

La legge del 24.12.2007 n° 244 (in G.U. del 28.12.2007) - Legge Finanziaria 2008, aggiunge l'art. Art. 140-bis. – (Azione collettiva risarcitoria) al codice del consumo.

Il testo originario è stato modificato nel corso dell'iter parlamentare e ha perso per strada alcuni punti fortemente criticati: dal collo di bottiglia della legittimazione attiva, alle norme anti-avvocati sul limite massimo delle spese legali.

Questo un riassunto ed alcune osservazioni.

La legittimazione attiva:

la possibilità di agire non è data a tutti ma solo alle Associazioni dei consumatori legalmente riconosciute in quanto iscritte nell'Albo Nazionale previsto dalla legge ed anche alle "associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere", anche senza un preventivo riconoscimento amministrativo (come era invece previsto nel testo originale).

L'associazione o il comitato potrà dunque essere costituito anche per iniziativa di uno studio legale che potrà animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l'azione collettiva.

Il legislatore ha dato quindi la possibilità di agire alle Associazioni dei consumatori in maniera generale, mentre l'ha data ad associazioni e comitati solamente per agire a favore dei soggetti ai quali si rivolgono e nell'ambito delle loro specificità, e sarà la stessa giurisprudenza a costruire i criteri per la valutazione della adeguatezza del livello di rappresentatività.

L'ambito di applicazione:

diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi

1. a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari),
2. ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali,
3. di pratiche commerciali scorrette o
4. di comportamenti anticoncorrenziali,

quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Non è stata prevista la possibilità di dichiarare la risoluzione dei contratti incriminati.

La procedura:

alla prima udienza il Tribunale (del Foro ove risiede l'Azienda chiamata in causa), si pronuncia sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile quando:

1. è manifestamente infondata,
2. sussiste un conflitto di interessi,
3. il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

Se la domanda viene giudicata ammissibile, il giudice dispone anche sulla pubblicità da dare alla pendenza del giudizio al fine di consentire a più soggetti possibile di esserne informati e decidere se partecipare con l'adesione o con l'intervento.

Il limite temporale per l'adesione è l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.

Resta comunque il diritto del singolo cittadino ad agire in giudizio per la medesima controversia, con il principio che l'esercizio dell'azione collettiva, proposta da altri, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile

Ciò vuol dire che è preferibile per un consumatore non aderire alla azione collettiva. Se questa va bene, può incamerarne i benefici in una fase successiva, presentando una istanza alla camera di conciliazione. Se va male, può comunque provarci nuovamente singolarmente.

Negli Stati Uniti, dove la class action è nata, vale il principio contrario: la vertenza vale per tutti, tranne per quelli che si chiamano fuori (opt-out).

Il giudizio:

- a) se il giudice accoglie la domanda, determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.

L'efficacia della sentenza vale per coloro che avranno partecipato al giudizio in una delle due forme previste.

- b) se possibile allo stato degli atti il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

A questo punto, per la determinazione dell'indennizzo, si possono avere tre possibilità:

- 1) accordo tra le Parti; in questo caso, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, l'impresa deve fare una offerta da notificare a ciascun avente diritto e depositarla presso la cancelleria del Tribunale.
Se il consumatore o utente accetta, la proposta diviene titolo esecutivo.
- 2) conciliazione presso un'apposita camera nominata dal tribunale competente composta da un avvocato per ciascuna delle parti e da loro indicato ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale,
- 3) conciliazione davanti agli organismi di conciliazione previsti dalla legge sul rito societario.

In questi ultimi due casi il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Probabilmente era più giusto identificare la "camera di conciliazione" "camera di transazione", in quanto la conciliazione serve a prevenire le cause e non per una azione successiva alla decisione di accertamento e condanna della responsabilità dell'impresa.

Da osservare che negli Stati Uniti la sentenza del giudice è immediatamente esecutiva, mentre nella norma italiana la sentenza di condanna non dà immediatamente luogo a risarcimenti; inoltre, non essendo esclusa l'azione individuale, si rischia di ingolfare ulteriormente i Tribunali.

I danni punitivi:

il modello statunitense di tutela dei consumatori si basa su due aspetti:

- 1) essere risarciti dei danni subiti (funzione risarcitoria)
- 2) ottenere il riconoscimento dei cosiddetti danni punitivi (funzione punitiva).

Per ciò che concerne il punto 1), la funzione risulta identica al nostro istituto.

Per ciò che invece concerne il punto 2), la funzione sanzionatoria e punitiva propria del risarcimento dei punitive damages contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento interno, che precludono al danneggiato di richiedere somme eccedenti il danno effettivamente subito.

La figura del danno punitivo negli Stati Uniti d'America, volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, è tuttavia generalmente collegata a chi si sia reso responsabile di un pregiudizio arrecato quando era a conoscenza del pericolo o comunque aveva gli elementi per giudicare la pericolosità del proprio comportamento. In questo caso, si assiste a condanne che possono arrivare, in alcuni casi, a diverse decine di miliardi di dollari.

Questa tipologia di danni non è stata recepita nell'art. 140 bis del codice del consumo.

Decorrenza:

30 giugno 2008, una volta trascorso il termine di 180 giorni di vacatio legis, previsto dalla legge finanziaria.